

Allegato "A"

STATUTO

ASSOCIAZIONE SAN PAOLINO PER LA CONTEMPLAZIONE E LA FRATERNITÀ

Art. 1 Costituzione, Denominazione.

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione denominata "San Paolino per la contemplazione e la fraternità APS" (di seguito: Associazione).

L'associazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, utilizzerà la locuzione sociale di APS (Associazione di Promozione Sociale) dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Lo Statuto dell'Associazione riconosciuto dall'Autorità ecclesiastica al quale si rifa il presente Statuto, vincola alla sua osservanza gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'associazione medesima.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Assisi (PG), Piazza Vescovado, 3 - 06081. Le variazioni di indirizzo non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 3 Attività di interesse generale, attività diverse e scopi

3.1 L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento - in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. lgs. 117/2017:

- a) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricettive di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al precedente articolo;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, erogazioni in denaro, beni e servizi di sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Allegato A

3.2 L'associazione, proponendosi come centro permanente di vita associativa che possa favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, in relazione alle tematiche di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 inerenti all'oggetto associativo, si propone di raggiungere il proprio scopo attraverso i metodi del libero associazionismo, nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale, svolgendo, nello specifico le seguenti attività:

- a) promuovere la conoscenza della Sacra Scrittura, degli scritti di San Paolino di Nola, dei Padri del deserto e degli scritti sulla vita monastica ed eremitica;
- b) promuovere e animare corsi di iconografia cristiana per far conoscere la spiritualità dell'oriente cristiano;
- c) promuovere laboratori di artigianato, sull'esempio dell'*ora et labora* monastico, per creare momenti di fraternità e condivisione e aiutare il mantenimento degli eremi;
- d) promuovere la conoscenza delle figure di santi e beati, curando la devozione e la conservazione delle reliquie secondo gli insegnamenti e le norme della Chiesa Cattolica;
- e) curare le relazioni tra i membri perché siano veramente fraterne e aperte, secondo la vocazione e le possibilità di ciascuno, al servizio dei più poveri;
- f) favorire le produzioni artistiche di oggetti dediti al culto, come il confezionamento di reliquie di santi e beati e la conservazione dei loro corpi;
- g) accrescere la fraternità spirituale tra i membri appartenenti all'associazione tramite la contemplazione del mistero eucaristico. Condividendo momenti di preghiera e di adorazione eucaristica;
- h) sensibilizzare ad una sempre maggior attenzione ai poveri secondo le esigenze del Vangelo.

3.3 L'associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. lgs. N. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale sopra riportate, che siano secondarie e strumentali a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, eventualmente esercitate dall'Associazione, sarà documentato a cura dell'organo di amministrazione nella relazione di missione.

3.4 L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare le attività dell'Associazione.

Art. 4 Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, l'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come descritto all'art. 3.2.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non

U
Domenico Pura

corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 Volontari

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, e si impegnano concretamente per realizzarli, e accettano il presente Statuto.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 Lavoro retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Art. 7 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 8 Diritti e doveri degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Alvise Rina

Art. 9 Modalità di ammissione a socio

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni degli organi sociali, e al Regolamento interno dell'Associazione.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 10 Quota associativa

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità, è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 11 Perdita della qualifica di associato

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- ☐ L'Assemblea dei Soci;

- ☐ Il Consiglio Direttivo;
- ☐ Il Presidente;
- ☐ Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

Art. 13 Assemblea dei soci: competenza

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno 15 giorni

prima della data prevista, in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi mani, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Art. 14 Convocazione assemblea soci

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Art. 15 Validità e partecipazione assemblea soci

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 del Codice Civile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Alcanta Ruc